

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: ISTRUZIONI PER L'USO



LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 29 APRILE 1993 O DI PRIMA OCCUPAZIONE DAL 1 GENNAIO 2007

SCELTA ESPLICITA

Il lavoratore può scegliere, comunicandolo al datore di lavoro in forma scritta entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dall'assunzione se successiva al 31/12/2006, di mantenere in azienda il proprio TFR maturando.

Il lavoratore sceglie, comunicandolo al datore di lavoro in forma scritta entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dall'assunzione se successiva al 31/12/2006, di conferire il proprio TFR maturando ad una qualsiasi forma pensionistica complementare.

Forma Pensionistica Complementare

Azienda con meno di 50 dipendenti

In caso di rapporto di lavoro in azienda con meno di 50 addetti, il TFR maturando rimane effettivamente in azienda.

Azienda con almeno 50 dipendenti

In caso di rapporto di lavoro in azienda con almeno 50 addetti il TFR maturando che si sceglie di mantenere in azienda, viene conferito dal datore di lavoro al Fondo della Tesoreria costituito presso l'INPS. In questo caso il lavoratore mantiene comunque i diritti di rivalutazione, le modalità di riscatto e di anticipazione proprie del TFR.

SCELTA TACITA-SILENZIO/ASSENSO

In assenza di una manifestazione di volontà durante i 6 mesi dedicati alla scelta, al 1 luglio 2007, il datore di lavoro trasferisce l'intero TFR maturando del lavoratore:

alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali;

Oppure

in caso di diverso accordo aziendale alla forma collettiva prevista dall'accordo stesso;

Oppure

nel caso in cui l'azienda avesse aderito a più forme, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda (salvo diverso accordo aziendale);

Oppure

in mancanza di altre forme pensionistiche di riferimento, al fondo residuale INPS.